

*Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative  
delle Regioni e delle Province autonome*

**ASSEMBLEA PLENARIA**

Roma, 21 luglio 2026

**Oggetto: Parere alla Corte dei Conti in merito a problematiche inerenti la riforma della Corte  
- Legge 1/2026 - obbligatorietà assicurativa a carico di soggetti incaricati della gestione di  
risorse pubbliche, esiti controllo (rinvio all'1.1.2027 - art. 1 c. 19-quinquies DL 20-2025-  
milleproroghe)**

---

**Delibera n. 09/2026.AP**



**La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Assemblea plenaria li 21 luglio 2026, in modalità mista, a Roma presso la sede di Via Pietro Cossa, 41**

**VISTO** il punto n. 3 all'ordine del giorno "Parere alla Corte dei Conti in merito a problematiche inerenti la riforma della Corte – Legge 1/2026 – obbligatorietà assicurativa a carico di soggetti incaricati della gestione di risorse pubbliche, esiti controllo (rinvio all'1.1.2027 – art. 1 c. 19-quinquies DL 20-2025-milleproroghe);

**VISTO** l'art. 7 comma 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131 (come modificato dall'art. 10 bis del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113 – convertito dalla legge 7 agosto 2016 n. 10), il quale prevede che le richieste di parere in materia di contabilità pubblica "*possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative Regionali e delle Province Autonome; per i Comuni, le Province e le Città Metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata*";

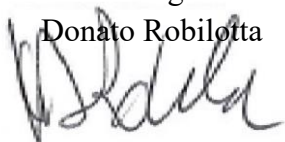
**VISTA e CONDIVISA** la bozza di richiesta di parere presentata dal Presidente del Consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari, che fa parte integrante dei questa delibera;

**UDITA** e condivisa la proposta del Coordinatore

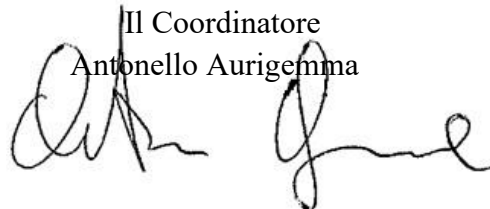
**con voto unanime  
DELIBERA**

- di approvare la richiesta di parere alla *Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti* in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 1-octies, della Legge n. 20/1994 (come introdotto dalla Legge 7 gennaio 2026, n. 1). Parametri per la determinazione del limite della responsabilità risarcitoria e riflessi sugli obblighi assicurativi, parte integrante di questa delibera;
- di dare mandato al Coordinatore della Conferenza di trasmettere la richiesta di parere approvata alla *Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti*.

Il Direttore generale  
Donato Robilotta



Il Coordinatore  
Antonello Aurigemma



---

**Delibera n. 09/2026.AP**



**Oggetto:** richiesta di parere in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 1-octies, della Legge n. 20/1994 (come introdotto dalla Legge 7 gennaio 2026, n. 1). Parametri per la determinazione del limite della responsabilità risarcitoria e riflessi sugli obblighi assicurativi.

Visto l'art. 7 comma 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131 (come modificato dall'art. 10 bis del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113 – convertito dalla legge 7 agosto 2016 n. 10), il quale prevede che le richieste di parere in materia di contabilità pubblica *“possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative Regionali e delle Province Autonome; per i Comuni, le Province e le Città Metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata”*;

Vista la legge n.1 del 2026 (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale);

Visto il parere reso dalla Sezioni riunite in sede di controllo (N.14/SSRRCO/QMIG/206) in cui si afferma che: *“... in ogni caso alla stregua della ricostruzione unitaria che precede deve ritenersi non incisa la particolare forma di attività consultiva disciplinata dall'art. 10-bis del d.l. n. 113/2016, in merito alla possibilità di richiedere pareri direttamente alla Sezione delle Autonomie da parte delle Regioni, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, nonché, per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, da parte dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata. Analoghe conclusioni ritiene il Collegio di trarre con riferimento alla specifica funzione di orientamento intestata alla Sezione delle Autonomie dall'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, come modificato dall'art. 33, comma 2, lett. b), del d.l. n. 91/2014, atteso che la stessa – oltre a non porre problemi di compatibilità con la funzione nomofilattica assegnata alle Sezioni Riunite – corrisponde a quella esigenza di certezza, coerenza e uniformità sottesa all'art. 2”*.

Si sottopone all'attenzione di codesta Sezione delle Autonomie un quesito interpretativo concernente la portata applicativa del nuovo comma 1-octies dell'art. 1 della Legge n. 20/1994.

La norma, nel circoscrivere il perimetro del potere riduttivo della Corte dei conti in ipotesi di colpa grave, ha introdotto un duplice limite quantitativo alla responsabilità del soggetto agente:

- un limite percentuale, fissato nel 30% del danno accertato;
- un limite parametrico, individuato nel doppio della retribuzione lorda annua o, per i titolari di cariche elettive, nel doppio dell'indennità percepita.

Premesso che nei Consigli regionali coesistono (come in altre realtà istituzionali) personale amministrativo (legato all'ente da un rapporto di pubblico impiego) e componenti elettivi (investiti di mandato politico ed istituzionale il cui "trattamento economico" è costituito dall'indennità di carica/funzione), si chiede a codesta Ecc.ma Corte di esprimersi in merito ai seguenti aspetti connessi all'applicazione della disposizione citata:

- a) con riferimento ai parametri citati, si pone il quesito se, in caso di responsabilità per colpa grave, il limite del 30% del pregiudizio accertato e il limite del doppio della retribuzione/indennità operino in via cumulativa o alternativa. Nello specifico, si tratta di stabilire se il risarcimento debba attestarsi sul valore minore tra i due parametri (c.d. "tetto più favorevole") e se per il Consigliere regionale il calcolo seguirebbe, in ogni caso, la stessa impostazione commisurando il secondo limite all'indennità di carica percepita;
- b) quale sia la base di calcolo per i Consiglieri regionali e se la distinzione terminologica operata dal legislatore tra "retribuzione" ed "indennità" sottenda un diverso computo del massimale. In particolare, se per i componenti del Consiglio regionale il "tetto" debba essere calcolato sulla sola indennità di carica base, ovvero se debbano essere ricomprese anche le indennità correlate ad incarichi specifici (es. Presidenti di Commissione o componenti dell'Ufficio di Presidenza, Presidente di Gruppo o analoghi), nonché, eventualmente, le componenti accessorie proprie del mandato (ad es. diarie e/o rimborsi spese forfettari variamente denominati).

La Legge 7 gennaio 2026, n. 1, all'art. 1, comma 1, lett. a), n. 7) introduce inoltre il nuovo comma 4-bis nell'art. 1 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, che impone a chiunque gestisca risorse pubbliche la stipula, a proprie spese, di una polizza assicurativa per danni erariali da colpa grave. L'obbligo assicurativo introdotto dalla Legge 1/2026 è attualmente oggetto di una proroga, la quale sposta la decorrenza al 1° gennaio 2027.

Il testo originale della legge prevedeva l'obbligo di stipulare la polizza per colpa grave prima dell'assunzione dell'incarico, il successivo intervento normativo (incluso nel decreto c.d. 'Milleproroghe'), come accennato, ha differito l'efficacia di questa specifica disposizione al 1° gennaio 2027. La scadenza generale per la stipula della polizza assicurativa obbligatoria è ora pertanto il 1° gennaio 2027 e fino a tale data non sussiste quindi un obbligo giuridico cogente di copertura assicurativa.

Tuttavia, si evidenzia che la legge, per il descritto adempimento, fa riferimento all' "assunzione" degli incarichi:

*"Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso*

*all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario”.*

Si chiede, a tal proposito, un chiarimento per meglio comprendere i seguenti ulteriori aspetti:

- a) in merito alla portata applicativa della norma, con particolare riferimento ai soggetti che gestiscono risorse pubbliche (come i Consiglieri regionali, per quanto qui rileva, in particolare in alcune loro funzioni quali, ad esempio, i componenti degli Uffici di Presidenza o i Presidenti dei Gruppi nella gestione delle risorse affidate ai Gruppi medesimi) il cui incarico sia iniziato nel 2024, si ritiene possa essere di utilità chiarire, nello specifico, se l'obbligo assicurativo, decorrente dal 1° gennaio 2027, configuri un adempimento necessario anche per i mandati già in corso, nonostante, come sottolineato, il dettato normativo letterale preveda la stipula della polizza 'prima dell'assunzione dell'incarico'. In una situazione nella quale la mancata sottoscrizione della polizza assicurativa per colpa grave da parte del Consigliere sembrerebbe determinare, altrimenti, una permanente, diretta ed integrale esposizione del patrimonio personale dell'amministratore in caso di danno erariale (ciò risultando coerente anche con le analitiche ed esplicite disposizioni introdotte dal D.L. 174/2012 e con i successivi consolidati orientamenti della giurisprudenza contabile regionale in materia).
- b) tenuto conto della natura onoraria e politica della carica, che sottrae il rapporto tra l'Amministratore e l'Ente ai poteri datoriali di supremazia gerarchica e disciplinare tipici del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato - da cui consegue l'inammissibilità di sanzioni o azioni restrittive in senso lato proprie del personale dipendente o dirigenziale che possano in qualsiasi modo limitare l'esercizio delle funzioni istituzionali degli eletti garantite dalla legge e dalla Costituzione - ci si chiede se, laddove l'incarico implichi la gestione diretta di risorse pubbliche, la copertura assicurativa non costituisca quindi un mero adempimento lasciato nella piena discrezionalità del medesimo eletto.
- c) con specifico riferimento ancora ai titolari di cariche elettive e, in particolare, ai Consiglieri regionali, ci si chiede comunque se esista un qualche dovere di verifica in ordine all'adempimento o meno dell'obbligo assicurativo e, in caso affermativo, quale sia il soggetto competente all'espletamento delle relative attività di accertamento e monitoraggio con riferimento ai medesimi.
- d) considerata la natura personale della polizza per colpa grave finalizzata, anche mediante il relativo obbligo di stipula, a garantire l'effettività del risarcimento del danno erariale (senza tuttavia inibire l'esercizio del mandato) ci si chiede se codesta Ecc.ma Corte possa esprimersi anche in merito ai parametri di ragionevolezza che devono eventualmente presiedere alla determinazione dei massimali assicurativi, per garantire il citato obiettivo d'interesse generale. Infatti, parrebbe necessario che tali massimali risultassero coerenti secondo un

criterio di adeguatezza e proporzionalità, tenendo - se del caso - opportunamente conto anche della portata dell'eventuale potere riduttivo posto in atto dal ripetuto art. 1 e/o di quello spettante alla magistratura contabile.

Per questi motivi a nostro avviso si ritiene utile ed indispensabile la necessità di un intervento nomofilattico della Sezione delle Autonomie, in relazione alla Legge 7 gennaio 2026, n. 1 (riforma della responsabilità erariale), al fine di garantire l'uniformità di indirizzo, evitando frammentazioni applicative, di fronte ad una riforma che pare possa generare potenzialmente, anche tra le sezioni giurisdizionali regionali, interpretazioni discordanti (ad esempio, ma non solo, riguardo all'automaticità e/o all'obbligatorietà del potere riduttivo dell'addebito).